



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia
TRIESTE**

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Francesco CASTELLANO

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale
per il Friuli Venezia Giulia**

Trieste, 14 marzo 2016

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
del FRIULI VENEZIA GIULIA

Francesco Castellano

Presidente

- Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario -
- 2016 -

SOMMARIO:

1. - *Premessa;*
2. - *Analisi dei rilevamenti statistici;*
3. - *Considerazioni finali.*

Ringrazio, anzitutto, le Autorità civili e militari, nonché i Colleghi, gli avvocati, i commercialisti, le signore e i signori, che onorano con la loro presenza la cerimonia di apertura del nostro anno giudiziario e porgo loro un cordiale saluto.

Ringrazio, infine, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, e il Segretario generale del Consiglio, dott. Viola, per la cortese ospitalità.

Un particolare ringraziamento rivolgo all'avv. Mario Cavallaro, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, quest'anno ha voluto onorarci con la Sua presenza alla cerimonia inaugurale.

1. - Premessa

L'inaugurazione dell'anno giudiziario avviene, in un contesto sociale nazionale, ma anche europeo, nel quale si iniziano a

intravedere dei tenui segnali di ripresa, anche se le conseguenze della crisi hanno lasciato un segno che sarà molto difficile da superare e dovrà trascorrere un lungo periodo di tempo prima che si possa ritornare ai livelli precedenti alla crisi.

Ai segnali di ripresa dell'occupazione, favoriti dagli interventi normativi in tema di legislazione del lavoro e dagli incentivi alle assunzioni in favore delle imprese posti in atto dal Governo, corrisponde il perdurare di una crisi economica, che vede la cessazione forzosa di molte attività imprenditoriali che, peraltro, ha colpito anche la nostra Regione, con preoccupanti riflessi occupazionali, e ciò accade nonostante i bassi tassi di interesse e le immissioni di liquidità nel sistema bancario da parte della Banca Centrale Europea.

Purtroppo, il dato rilevante rimasto invariato, a livello macroeconomico, è la grande massa di evasione fiscale, strettamente collegata a fenomeni di corruzione e di riciclaggio, come purtroppo acclarate, a tutti i livelli e anche tra gli stessi giudici tributari, dalle numerose inchieste giudiziarie in corso presso le Procure della Repubblica.

Sicché l'elevata tassazione costituisce, in parte, conseguenza di tali fenomeni criminosi.

Principio di equità vorrebbe che, se tutti - o quasi - adempiessero agli obblighi fiscali, il livello di tassazione potrebbe essere ridotto, e non di poco.

Il legislatore, nell'anno 2015, nell'ambito dei poteri di delega conferiti al Governo con la Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha emanato

i conseguenti decreti legislativi delegati, che modificano radicalmente i rapporti tra cittadini/contribuenti e Amministrazione tributaria e che, secondo i principi contenuti nella legge delega, introducono norme per la revisione del sistema fiscale, improntata all'equità, alla trasparenza e orientata alla crescita.

In particolare, ritengo utile porre in evidenza, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente le “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015;

il decreto legislativo n. 156, relativo alle “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

il decreto legislativo n. 157, relativo alle “Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

il decreto legislativo n. 158, relativo alla “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

il decreto legislativo n. 159, relativo alle “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

il decreto legislativo n. 160, concernente la “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”, tutti emananti in data 24 settembre 2015 e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.

Non è stata ancora esercitata la delega in materia di revisione della disciplina del Catasto dei Fabbricati, che prevede modifiche al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio

nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la relativa rendita.

Peraltro, riprendendo la forte necessità - già posta in evidenza nella relazione di apertura dell'anno giudiziario del 2015 - il legislatore, con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, all'art. 1, ha introdotto il nuovo articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, dando così definizione ai limiti di tale istituto e stabilendo il confine tra elusione ed evasione.

L'auspicio è quello che possano essere superate le attuali incertezze applicative e giurisprudenziali.

Nel quadro, come sopra rappresentato, si inserisce a pieno titolo il ruolo centrale della Giustizia Tributaria, esercitata dalle Commissioni Tributarie.

La competenza giurisdizionale di questi organi, divenuta di carattere generale, a seguito della riforma introdotta dall'art. 12 della legge n. 448/2001, ha trovato significative conferme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 64/2008 e n. 130/2008) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In particolare, la Corte Costituzionale, nelle pronunzie sopra citate, ha ribadito che la giurisdizione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, con la conseguenza che il legislatore ordinario non può effettuare "*invasioni di campo*" in materie che rientrano nella giurisdizione ordinaria e amministrativa - stante la natura speciale della giurisdizione tributaria - senza violare l'art. 102 Cost., che

vieta l'introduzione del nostro ordinamento di un "nuovo" giudice speciale.

A sua volta, il giudice di legittimità ha ribadito, anche in recenti pronunce, l'appartenenza alla giurisdizione tributaria di qualunque controversia in materia di imposte e tasse, esclusa la possibilità di allargare gli spazi di tale giurisdizione ad altre materie.

Ciò precisato, non v'è dubbio che la giurisdizione tributaria costituisce la quarta giurisdizione, con pari dignità di quella ordinaria, amministrativa e contabile, come riconosciuto dal legislatore che, già nella novella n. 69 del 2009, dopo avere introdotto nell'ordinamento processuale l'istituto della "*traslatio iudicii*", l'ha menzionata espressamente in uno con le altre giurisdizioni.

Del resto, la qualità, lo spessore e la complessità delle controversie trattate dalle Commissioni Tributarie sia sotto il profilo tecnico - giuridico, sia sotto il profilo economico hanno una valenza, che non è certamente inferiore rispetto a quelle trattate dalle altre giurisdizioni.

Le Commissioni Tributarie, eredi delle vecchie Commissioni Tributarie di I e di II grado, si caratterizzano, rispetto alle altre giurisdizioni, per loro composizione "mista" che vede, su un piano di parità ordinamentale, la presenza di giudici non togati, scelti in prevalenza tra le varie categorie professionali, accanto a quella dei giudici togati provenienti, cioè, dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il "Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie", formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, volto a

fornire un quadro unitario della distribuzione dei giudici tributari sul territorio nazionale e delle rispettive anzianità di servizio nella qualifica posseduta, nonché volto a superare l'appartenenza esclusiva dei giudici tributari alle singole Commissioni, al fine di consentire - sotto l'aspetto funzionale - l'istituto dell'applicazione dei giudici a Commissioni diverse da quelle di appartenenza, anche fuori regione.

Allo stato, a fronte di un organico previsto di n. 4.668 giudici tributari (*cfr.* D.M. 11.04.2008), dai dati contenuti nel “Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie”, come integrato a seguito delle rettifiche richieste dai giudici tributari interessati, si rileva che, al 31 dicembre 2015, prestano servizio presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali n. 3.253 giudici tributari, di cui n. 59 Presidenti di Commissione e n. 475 Presidenti di Sezione.

Sulla base di tali dati vi è dunque una scopertura complessiva di n. 1.415 Giudici, che incide fortemente sull'efficienza del sistema giudiziario tributario.

Il Consiglio di Presidenza supplisce a tale carenza mediante l'istituto dell'applicazione, non esclusiva, anche in via infra regionale.

Detto istituto, che nella giurisdizione ordinaria ha carattere eccezionale e vale solo per un'applicazione, nella giurisdizione tributaria costituisce norma, a tal punto che sono previste fino a tre applicazioni ad altrettanti Uffici giudiziari disseminati sull'intero territorio nazionale, fermo rimanendo l'incarico nella sede di appartenenza.

Si assiste, pertanto, a un Giudice tributario itinerante, destinato a coprire ben quattro incarichi, con grave dispendio di tempo e di energie che, sicuramente, non favoriscono la produttività e la qualità delle decisioni assunte.

In tale contesto, non si riescono a capire le ragioni ostative alla indizione di concorsi esterni per il completamento degli organici ovvero alla assenza di iniziative volte a ridisegnare le mappe degli organici, in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna Commissione Tributaria.

Sul punto, non può non essere sottolineata l'evidente discrasia delle attuali piante organiche sul territorio nazionale, dal momento che gli Uffici giudiziari del Nord sono fortemente penalizzati, rispetto a quelli del Sud dell'Italia.

La forte immissione, avvenuta nel corso degli ultimi anni, della componente togata nella magistratura tributaria costituisce sicuramente fatto positivo, in quanto migliore garanzia della terzietà del giudice tributario e, tuttavia, deve porsi in evidenza il fatto che i giudici ordinari - che costituiscono la prevalenza della componente togata - sono oggi oberati, nella giurisdizione di appartenenza, di carichi di lavoro che lasciano poco spazio ad attività collaterali, quale viene per l'appunto considerato il loro impegno nella giurisdizione tributaria.

Significativa, sul punto, è la Circolare, in data 2 dicembre 2015, del Consiglio Superiore della Magistratura, che richiama l'attenzione dei Dirigenti degli Uffici giudiziari su "eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie".

In tale contesto, appare evidente che l'intero sistema ordinamentale della Giustizia Tributaria rischia il collasso.

La situazione è tanto più grave se rapportata, come è giusto, alla complessità tecnico-giuridica delle controversie che, sempre più spesso, hanno valori molto elevati, fino a milioni di Euro.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte, per garantire la terzietà del giudice tributario, prevedendo numerose cause di incompatibilità, quali disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 545/1992.

A tale proposito, dopo gli interventi del 2011, anche il decreto legislativo n. 156 del 2015, ha aumentato le cause di incompatibilità per coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici, nonché per coloro che *“direttamente o attraverso forme associative”* esercitano l'attività di consulenza tributaria.

Naturalmente, occorre che il giudice tributario sia non solo terzo e imparziale, ma anche altamente professionale e adeguato alle funzioni, che è chiamato a svolgere.

Sulla necessità di elevare il livello di professionalità dei giudici tributari è attivo, ormai da anni e in modo continuativo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che promuove corsi di formazione a livello universitario e che ha introdotto una procedura di valutazione periodica della professionalità dei giudici tributari, con riferimento - nei concorsi interni - a parametri di diligenza, laboriosità e attitudine (cfr. Deliberazione del C.P.G.T. in data 19 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 8 novembre 2010).

All'evidenza, tutto ciò è chiaramente insufficiente, alla luce delle puntuali considerazioni, svolte dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, quando ha rilevato che oltre il 40 per cento dei ricorsi in materia civile, pendenti in cassazione, riguarda la materia tributaria e ha attribuito tale elevata pendenza alla scarsa qualità delle decisioni assunte dai giudici tributari, rappresentando la necessità di un giudice professionale a tempo pieno, con l'istituzione di sezioni specializzate presso gli uffici giudiziari della Magistratura ordinaria, con conseguente abolizione delle Commissioni Tributarie.

Anche se non si condivide tale soluzione, non v'è dubbio che il "problema" di una magistratura professionale e a tempo pieno sussiste, considerata l'elevata specializzazione della materia tributaria, che non può essere ulteriormente gestita con l'attuale sistema di reclutamento, privo di effettiva garanzia di professionalità, che non viene mai acclarata, ma semplicemente presunta, sulla base dei titoli prodotti dai candidati.

Né la acclarata celerità delle decisioni assunte dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali può andare a discapito della loro qualità.

Tutto ciò precisato, appare opportuno effettuare, in questa sede, una sintetica disamina delle più rilevanti novità apportate al rito e all'ordinamento dal decreto legislativo n. 156, intitolato "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", con particolare riguardo a quelle concernenti l'operatività delle Commissioni Tributarie, a valere dal 1° gennaio 2016 o dal 1° giugno 2016.

Per quanto concerne il rito, vanno poste in evidenza alcune modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 546/1992, sopra citato.

E così l'art. 17-bis opera una estensione generalizzata a tutti i soggetti impositori dell'istituto del reclamo e della mediazione, per le controversie di valore inferiore a ventimila Euro, istituto finora riservato agli atti impositivi della sola Agenzia delle Entrate.

L'art. 47, in tema di in sospensione dell'atto impugnato, dispone che il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

A sua volta, l'art. 48 bis introduce anche in grado di appello l'istituto della conciliazione, già presente nel processo di primo grado.

La novità più rilevante introdotta dal legislatore del 2015 riguarda il principio generale, in forza del quale tutte le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie sono esecutive.

Ciò stabilito, il legislatore ha dettato una specifica disciplina sia in tema di sospensione dell'esecuzione affidata al giudice dell'appello, sia in tema di giudizio di ottemperanza promosso innanzi al giudice che a pronunciato la sentenza.

Non v'è dubbio che quest'ultima riforma di carattere processuale richiede un giudice altamente professionale e specializzato e così si torna al problema di fondo della magistratura tributaria.

In conclusione, sul punto, vi è un generale e condivisibile rafforzamento degli istituti cautelari, in favore di tutti gli attori del processo, di conseguenza le già insufficienti risorse di personale

giudicante dovranno, prioritariamente, essere indirizzate alla soluzione di tali procedimenti.

Come si è detto il decreto legislativo n. 156/2015, oltre quelle già descritte in precedenza, apporta altre significative modifiche anche all'ordinamento delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 545/1992.

1. La novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che prevede la rotazione dei presidenti di Commissione tributaria provinciale e regionale, secondo criteri analoghi a quelli sperimentati nella giustizia ordinaria, quanto a durata e valutazione intermedia (durata quadriennale, prorogabile una sola volta per un altro quadriennio, a seguito di valutazione positiva del Consiglio di Presidenza);
2. La previsione dell'istituzione, con provvedimento del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, di "sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso" (articolo 6 del D.Lgs. 545/1992).
3. Inoltre, al fine di rafforzare l'imparzialità e la terzietà dell'organo giudicante, sono state introdotte significative modifiche in tema di vigilanza e sanzioni disciplinari, sostituendo integralmente l'articolo 15 del D.Lgs. 545/1992.
4. La riforma del meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le elezioni dell'organo di autogoverno dei giudici tributari non saranno più indette con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma con un provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si adopererà per assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni medesime.

In conclusione sul punto, quello che emerge dall'impianto del decreto delegato, al di là di alcune affermazioni di principio sulla terzietà del giudice tributario e sul meccanismo di elezione dell'organo di autogoverno, è la permanenza dello stretto

collegamento della giustizia tributaria con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ciò detto sul piano ordinamentale, passando all'esame di alcuni dati, va sottolineato che - a livello nazionale - alla data del 31 dicembre, le liti pendenti sono complessivamente n. 538.191 (di cui n. 393.627 presso le CTP e n. 144.564 presso le CTR), con una diminuzione percentuale del 7,5%, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La produttività complessiva dei giudici tributari è passata dalle n. 314.078 controversie definite nell'anno 2013, alle n. 306.892 nell'anno 2014 e a n. 302.777 controversie definite al 31 dicembre 2015.

In linea generale, deve essere rilevato che, a fronte di un produttività annuale dei giudici in leggera diminuzione, le pendenze sono diminuite.

Tale riduzione sembra senz'altro connessa all'istituto del reclamo e della mediazione obbligatori, che investe le controversie di valore non superiore a ventimila euro, in punto tributo, che, fino all'anno 2015, riguardava gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, come già detto in precedenza, l'istituto è applicabile agli atti impositivi, notificati dopo tale data, emessi dalla generalità dei soggetti che amministrano tributi.

Si tratta di controversie ritenute marginali sotto il profilo del gettito tributario, ma che comunque rappresentano una parte

rilevante del contenzioso pendente avanti a tutte le Commissioni tributarie.

Il reclamo, com'è noto, deve essere esperito, in via preliminare, ogni qual volta il contribuente intenda presentare un ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, a pena l'improcedibilità del ricorso medesimo, e deve essere inviato all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo.

In particolare, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia l'istituto del reclamo si è rivelato idoneo strumento deflattivo del contenzioso, considerato che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, risultano presentate n. 1.960 istanze, tutte esaminate nel termine di novanta giorni previsto dalla norma per conclusione del procedimento.

Ebbene, delle n. 1.960 istanze "lavorate", n. 845, pari al 43,11%, non si sono concluse nella fase di mediazione ed è stato proposto il ricorso innanzi al giudice tributario, n. 78 istanze sono risultate improponibili e n. 1.037 istanze pari al 52,91%, si sono concluse nella fase di mediazione.

In questi ultimi casi l'Agenzia delle Entrate e la parte contribuente hanno raggiunto l'accordo di mediazione, che ha composto la lite potenziale in n. 900 casi (45,92%), mentre per le residue n. 137 istanze (6,99%) - pur in presenza di un provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate - il contribuente non ha instaurato la lite davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Dunque da tale analisi emerge che, nell'anno 2015, in oltre il cinquanta per cento dei casi, le parti private non hanno instaurato la controversia innanzi alle CTP.

Si tratta di un *trend* coerente con quanto già si è verificato negli anni passati.

Ancora alla contrazione del contenzioso, come sopra posta in evidenza, ha contribuito, sia pure in modo residuale, anche il maggiore costo del processo tributario, a seguito dell'entrata a regime del contributo unificato, costo ulteriormente aggravato dalla modifica al comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, apportata con l'art. 1, comma 598, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Invero, la norma anzidetta prevede che, anche per le cause in appello, il valore della lite è determinato in relazione a ciascun atto impositivo originario, mentre in precedenza il sistema prevedeva che, in caso di riunione di ricorsi, il contributo unificato doveva essere versato in relazione alla sola sentenza appellata, che aveva deciso più ricorsi riuniti.

Così delineato il quadro generale della Giurisdizione tributaria, alla data del 31 dicembre 2015, sottoporro alla vostra attenzione i dati più significativi sul funzionamento della giustizia tributaria nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015.

2. - Analisi dei rilevamenti statistici

Anche per il 2015, si è ritenuto opportuno utilizzare i dati dell'intero anno solare.

Il contenzioso pendente al 31.12.2015, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia è ancora in notevole diminuzione (- 11,03%), rispetto al precedente periodo, con una punta massima del - 48,70% presso la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, mentre si rileva un aumento delle controversie pendenti presso la Commissione Regionale di n. 111 appelli (+ 19,89%), dovuta, principalmente alla diminuzione dei Giudici in servizio (n. 3 Giudici sono cessati nel 2015) e all'aumento degli appelli introitati (n. 71).

Complessivamente, tra il primo grado e l'appello, alla data del 31 dicembre 2015, risultano pendenti nella nostra regione n. 2.768 procedimenti, contro i n. 3.111 pendenti alla data del 31.12.2014, con una diminuzione in valori assoluti, nell'ultimo anno, di n. 343 procedimenti, così avvalorando un *trend* in costante diminuzione negli ultimi anni.

Sostanzialmente senza variazioni di rilievo è anche il numero dei ricorsi e degli appelli depositati, lo scorso anno, presso le segreterie delle Commissioni Tributarie della Regione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, sono stati complessivamente pari a n. 2.444, mentre nel corrispondente periodo dell'anno precedente erano stati n. 2.427.

Si tratta di uno scostamento di scarsa entità (+ n. 17 controversie), che investe, seppure in numeri assolutamente irrilevanti, l'evoluzione del contenzioso che, a partire dal 2009, ha registrato una riduzione costante delle controversie pervenute, rispetto all'anno precedente.

La diminuzione dei ricorsi e degli appelli deve essere anche ricollegata al costante impegno degli Uffici impositori e, in

particolare modo, dell' Agenzia delle Entrate, sia a livello regionale sia a livello provinciale, volto alla definizione in via amministrativa delle controversie tra fisco e contribuenti.

Quanto alle Commissioni Tributarie della regione, nel periodo in considerazione, sono state complessivamente definite tra primo e secondo grado n. 2.787 controversie, in contenuto aumento (+ 1,2%) rispetto al periodo precedente, nel quale le controversie definite erano state n. 2.754.

Rispetto al precedente esercizio, è aumentata anche la produttività media di ciascun giudice, che nell'anno 2015 è stata di n. 42,9 sentenze pro-capite, calcolata su n. 65 giudici presenti in regione, a fronte di una produzione pro-capite di n. 41,1 sentenze dell'anno precedente.

Si tratta di dati che vanno valutati positivamente, a fronte della costante diminuzione dei Giudici tributari in servizio presso le Commissioni della Regione, che erano n. 72 al 31.12.2013; n. 67 al 31.12.2014; n. 59 al 31.12.2015, nonché alla luce della generalizzata elevata complessità delle controversie trattate.

In ogni caso, la produttività come sopra posta in evidenza non tiene conto delle ordinanze (n. 539 nell'anno 2015), che hanno deciso sia sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, proposte in primo grado, principalmente, avverso accertamenti esecutivi emessi dall' Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/92), sia sulle istanze di sospensione delle sentenze di primo e di secondo grado proposte davanti alla Commissione Tributaria Regionale, a sensi del successivo art. 49 del decreto legislativo citato.

Di contro, le ordinanze pronunciate su tali istanze, in quanto non definiscono le controversie, non vengono prese in considerazione né ai fini del calcolo della produttività dei giudici, né per la liquidazione del compenso variabile, nonostante il gravoso impegno profuso dai Colleghi nello studio delle cause, che non è certamente inferiore a quello necessario per la redazione delle sentenze.

Per completezza di informazione, è opportuno porre in evidenza che, nell'anno 2015, nelle Commissioni Tributarie della regione sono state tenute complessivamente n. 434 udienze nelle quali sono state trattate n. 4.421 controversie, di cui n. 3.854 (87,2%) in pubblica udienza, con la presenza delle parti, ammesse a rappresentare verbalmente le proprie difese.

In ogni udienza sono state trattate, mediamente, più di dieci fascicoli processuali.

Nell'anno 2015, ha preso possesso e si è insediato il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e, pertanto, allo stato, tutte le Commissioni Tributarie provinciali della regione sono rette da un Presidente di Commissione titolare.

In conclusione sul punto, ciò che emerge evidente è il fatto che, nella nostra Regione grazie all'ottimo lavoro sin qui svolto dai giudici di tutte le Commissioni tributarie, agli istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente e al conseguente impegno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, si è giunti a un arretrato fisiologico corrente, sicché le controversie proposte vengono decise, tra primo e secondo grado, di norma in un arco di tempo, complessivamente, inferiore al biennio.

Al buon andamento del contenzioso tributario hanno contribuito tutti gli operatori che intervengono nel processo.

E, tuttavia, deve essere sottolineato che alla riduzione in termini quantitativi del contenzioso tributario è corrisposto un aumento qualitativo dei ricorsi proposti.

Sul punto, deve essere dato atto che nella nostra Regione, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e i professionisti svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo delle rispettive posizioni, posto che gli atti della Pubblica Amministrazione sono ben motivati e ciò costituisce un ulteriore stimolo per tutte le categorie interessate.

Di conseguenza, anche per i giudici tributari aumenta l'impegno professionale nella stesura delle decisioni, che - come è noto - dopo i due gradi di merito vengono sottoposte al vaglio della Suprema Corte.

Significativo, in questo periodo, è stato il ruolo svolto dal "Garante del contribuente", figura indipendente istituita con la legge n. 212/2000 con l'introduzione nel nostro ordinamento dello Statuto dei diritti del contribuente, che ha rappresentato una svolta fondamentale del sistema tributario italiano poiché, superando l'ottica del rapporto conflittuale tra cittadino e Fisco, ha introdotto il "principio della cooperazione" tra ente impositore e contribuente.

Il giudizio sull'opera in concreto svolta dal "Garante del contribuente" in questi tredici anni è altamente positivo poiché, nel rispetto assoluto del principio di terzietà, tale Ufficio ha avuto e ha un ruolo di stimolo nei confronti della Pubblica Amministrazione e, al contempo, di tutela del cittadino - contribuente.

Nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, l'Ufficio del Garante, retto dal dott. Carlo Dapelo, ha introdotto 88 esposti a seguito di istanze di altrettanti contribuenti, così suddivisi: n. 7 su

istanze di rimborso, n. 36 su istanze di autotutela, n. 3 per verifiche fiscali, n. 4 per tributi locali e n. 38 per materie varie non classificate.

Nel periodo in esame sono stati definiti n. 11 esposti presentati nell'anno 2014 e n. 80 presentati nel 2015.

Per i residui n. 8 esposti non ancora definiti, n. 3 sono in attesa di ulteriore documentazione da prodursi a cura del proponente, n. 4 sono stati sospesi con delibera nel 2015 e n. 1 con delibera del 2016.

Dai dati evidenziati emerge la significativa rilevanza che l'Ufficio del Garante è andato via, via assumendo nel territorio regionale, nel corso di questi anni.

Passiamo ora ad esaminare la situazione delle singole Commissioni tributarie, con l'avvertenza che il sistema di rilevazione adottato ai fini della determinazione delle percentuali relative all'esito delle controversie (favorevole/non favorevole a ciascuna delle parti in causa, ovvero di parziale soccombenza) considera esclusivamente quelle definite nel merito, e non anche le controversie definite in rito.

Commissione Provinciale di GORIZIA: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 198, in notevolissima diminuzione di ben n. 188 controversie (- 48,70%) rispetto a quelli pendenti al 31.12.2014, che erano n. 386 controversie (erano n. 344 al 31 dicembre 2013).

In diminuzione il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 196, contro i n. 255 del 2014 e i n. 219 del 2013.

Molto rilevante, rispetto all'anno 2014, è il numero delle controversie definite con sentenza, che sono n. 379 nell'anno 2015 ed erano n. 205 al 31.12.2015.

Si tratta di una situazione molto positiva, che rinviene dalla operosità e dalla professionalità dei Giudici in servizio e dall'impegno profuso dal Presidente della Commissione. Tutto ciò, nonostante le carenze di organico della Commissione, che vede la presenza solo del Presidente della Commissione e di un Vice Presidente.

L'organico della CTP di Gorizia è attualmente composto da nove giudici - rispetto ai dodici previsti in pianta organica - compreso il Presidente della Commissione e un vice presidente di sezione.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 196 controversie introdotte nel periodo, l'81,63% (160 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 3,06% (6 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 10,71% (10 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 2,04% (4 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 2,55% (5 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 65.

La Commissione nell'anno 2015 ha tenuto n. 72 udienze trattando complessivamente n. 516 controversie e n. 77 istanze di sospensione degli atti impositivi.

Considerando solo i n. 331 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 41,81% delle controversie (145 ricorsi), totalmente soccombente nel 37,46% dei casi (124 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 18,73% delle controversie (62 ricorsi).

Sono n. 53 le controversie decise in rito, che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Commissione Provinciale di PORDENONE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 218, sono in diminuzione di n. 39 controversie, rispetto a quelle pendenti al 31.12.2014, che erano n. 257 (erano n. 289 al 31 dicembre 2013).

Il numero dei ricorsi pervenuti nell'anno 2015 è di n. 391, contro i n. 373 del 2014.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 116.

La Commissione nell'anno 2015 ha tenuto n. 117 udienze trattando complessivamente n. 962 controversie e n. 15 istanze di sospensione degli atti impositivi.

In contenuto aumento i ricorsi decisi, passati da n. 405 al 31 dicembre 2014, a n. 430 al 31 dicembre 2015.

L'organico della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, al 31 dicembre 2015, è composto da nove giudici - rispetto ai dodici previsti in pianta organica - compreso il Presidente della Commissione, immesso in funzioni nel mese di marzo 2014, tre vice presidenti di sezione e cinque giudici tributari, uno dei quali è stato immesso in funzioni nell'anno 2015. Due Giudici tributari sono cessati dalle funzioni nel corso del secondo semestre 2015.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 391 controversie introdotte nel periodo, l'80,82% (316 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 5,88% (23 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), il 2,05% (8 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 4,60% (18 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 3,32% (13 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 3,32% (13 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo il numero di n. 301 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 43,81% delle controversie (145 ricorsi), totalmente soccombente nel 37,46% dei casi (124 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 18,73% delle controversie (62 ricorsi).

Il numero delle controversie decise in rito - che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie è di n. 129 ricorsi.

Commissione Provinciale di TRIESTE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 838, in diminuzione di n. 128 controversie (-13,28%), rispetto a quelle pendenti al 31.12.2014, che erano n. 964 (erano n. 1.084 al 31 dicembre 2013).

In notevole diminuzione, è il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 380, contro i n. 490 del periodo precedente e contro i n. 585 al 31 dicembre 2013.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 194.

La Commissione nell'anno 2015 ha tenuto n. 47 udienze, trattando complessivamente n. 842 controversie e n. 202 istanze di sospensione degli atti impositivi.

In diminuzione rispetto all'anno precedente i ricorsi decisi, che erano n. 608 al 31 dicembre 2014, e sono n. 508 al 31 dicembre 2015.

Alla data del 31 dicembre 2015, la Commissione Provinciale di Trieste è articolata su 2 sezioni, con una pianta organica di dodici giudici, ma presso la stessa prestano servizio complessivamente solo sette giudici tributari, compresi il Presidente della Commissione - il quale è stato immesso in funzione nel mese di agosto 2015 - un presidente, un vice presidenti di sezione e un giudice applicato in via temporanea - non esclusiva - in organico alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Nell'anno 2015 ha preso servizio ed è stato immesso in funzioni un giudice tributario di nuova nomina.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 380 controversie introdotte nel periodo, il 68,42% (260 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), l'8,42% (32 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), l'11,05% (42 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 3,95% (15 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 6,32% (24 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 1,34% (7 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo i 359 ricorsi definiti con decisione di merito, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 57,66% dei casi trattati (207 ricorsi), è totalmente soccombente nel 23,68% dei casi (85 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 18,66% delle controversie (67 ricorsi).

Il numero delle controversie decise in rito - che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie è stato di n. 149 ricorsi.

Commissione Provinciale di UDINE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 844, in netta diminuzione di n. 99 (-10,50%)

controversie, rispetto a quelle pendenti negli anni precedenti (n. 943 al 31 dicembre 2014, e n. 1.179 al 31 dicembre 2013).

In aumento di una certa rilevanza (n. 96 controversie pari al 13,28%) è il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 819, contro i n. 723 del periodo precedente e contro i n. 793 al 31 dicembre 2013.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 227.

La Commissione nell'anno 2015 ha tenuto n. 90 udienze trattando complessivamente n. 1.359 controversie e n. 194 istanze di sospensione degli atti impositivi.

In leggera diminuzione i ricorsi decisi, passati da n. 956 al 31 dicembre 2014, a n. 918 al 31 dicembre 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine è articolata su tre sezioni.

L'attuale organico della Commissione Tributaria Provinciale di Udine è composto da diciotto giudici, compreso il Presidente della Commissione, due presidente di sezione, tre vice presidente di sezione, e dodici giudici tributari. Un Presidente di sezione è stato immesso in funzioni negli ultimi giorni dell'anno 2015.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2014, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 819 controversie introdotte nel periodo, l'85,23% (698 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 2,20% (18 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), il 2,32% (19 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il

2,44% (20 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 4,88% (40 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 2,93% (24 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo i 648 ricorsi definiti con decisione di merito, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 44,75% dei casi trattati (290 ricorsi) è totalmente soccombente nel 38,73% dei casi (251 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 16,51% delle controversie (107 ricorsi).

Notevole è il numero delle controversie decise in rito (n. 270 ricorsi), che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Commissione Tributaria Regionale del FRIULI VENEZIA GIULIA: gli appelli pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 670, in aumento di n. 111 controversie, rispetto a quelle pendenti nell'anno 2014 (n. 559 al 31 dicembre 2014).

In notevole aumento rispetto all'anno precedente è il numero degli appelli pervenuti, che sono n. 658, contro i n. 587 del periodo precedente e contro i n. 552 al 31 dicembre 2013.

In leggera diminuzione i ricorsi decisi, passati da n. 571 al 31 dicembre 2014, a n. 547 al 31 dicembre 2015, in conseguenza dalla costante diminuzione dei giudici tributari in organico alla Commissione Regionale.

Infatti, alla data del 31 dicembre 2015, i giudici tributari in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale sono 17 - ivi

compresi il presidente della Commissione, tre presidenti di sezione e quattro vicepresidenti di sezione, ripartiti tra quattro sezioni, - con la diminuzione di ben 3 unità rispetto al 31 dicembre 2014.

Per di più, nel corso dei primi mesi del 2016, non saranno più in organico alla Commissione un vice presidente di sezione, il quale cesserà dalle funzioni e un giudice tributario destinato ad altro ufficio, rendendo la situazione - sotto il profilo dell'organico del personale giudicante - veramente difficile.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 42.

La Commissione nell'anno 2015 ha tenuto n. 108 udienze trattando complessivamente n. 742 controversie e n. 51 istanze di sospensione delle sentenze impugnate.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 658 controversie introdotte nel periodo, l'85,56% (563 appelli) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 2,13% (14 appelli) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), il 4,10% (27 appelli) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'1,98% (13 appelli) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 4,41% (29 appelli) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 1,82% (12 appelli) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo il numero di n. 521 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Regionale, nel

periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 36,47% delle controversie (190 appelli), totalmente soccombente nel 49,90% dei casi (260 appelli), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 13,63% delle controversie (71 appelli).

Le controversie decise in rito in grado di appello sono n. 25 e comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Infine, va sottolineato che, in ossequio al principio della trasparenza e in adempimento delle disposizioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il presidente della Commissione Tributaria Regionale assegna i ricorsi a ciascuna sezione mediante l'utilizzo della procedura di assegnazione prevista dall'applicazione informatica denominata SIGIT, che prevede l'estrazione casuale delle controversie e delle sezioni e l'abbinamento controversia/sezione in modalità automatica.

3. – Considerazioni finali

I dati sopra esposti danno conto di un impegno professionale dei giudici tributari della Regione, che consente una fisiologica risposta alla domanda di giustizia in tempi, che mediamente non superano il biennio, tra primo e secondo grado.

Accanto alla tempestività vi è la qualità della risposta, tenuto conto della complessità della gran parte delle controversie trattate, che spesso si presentano molto articolate, in quanto coinvolgono plurime imposte e varie annualità.

Inoltre, particolare rilevanza assumono sul territorio le controversie in materia di dazi, accise, che rivestono profili di rilievo tanto sul piano probatorio, quanto in termini di valori economici.

A proposito di dazi, accise, va sottolineato che il Giudice tributario è giudice europeo, posto che i principi di effettività e di non discriminazione contenuti nel trattato CEE impongono il controllo di compatibilità della norma nazionale con le disposizioni comunitarie, giungendo al dovere del giudice di disapplicare la prima, ove si presenti incompatibile con la seconda.

Quindi, il rapporto tra giudice e norma comunitaria è immediato e diretto, con la conseguenza che il Giudice tributario è anche giudice della norma nazionale, escluso l'intervento del giudice delle leggi.

In tale contesto, sulla base del flusso del contenzioso, si può affermare - in via generale - che le sentenze dei giudici tributari delle Commissioni provinciali del Friuli Venezia Giulia danno risposte adeguate alle controversie sottoposte al loro esame, come si desume dalle impugnazioni proposte, complessivamente, avanti la Commissione Tributaria Regionale dall'Ufficio e dalle parti private.

Infatti, dalla relazione dello stato del contenzioso tributario, predisposta dal Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, si rileva che - nell'anno 2014 (ultima annualità per cui il dato è disponibile) - l'indice di propensione all'appello determinato per le Commissioni Tributarie provinciali della regione è pari a 0,21 per la CTP di Gorizia; 0,14 per la CTP di Pordenone; 0,27 per la CTP di Trieste 0,22 per la CTP di Udine, mentre la

media nazionale è pari a 0,112 (Il valore dell'indice è compreso tra 0 e 1 ed è direttamente proporzionale alla propensione all'appello: tanto più esso è prossimo ad 1, tanto maggiore è la percentuale di sentenze di primo grado che sono state successivamente impugnate.)

Quanto alla Commissione Tributaria Regionale, i dati ufficiali elaborati, per l'anno 2015, dall'Ufficio di statistica della Suprema Corte espongono n. 135 ricorsi per cassazione, a fronte di 600 sentenze depositate.

In conclusione, il quadro generale del funzionamento della Giustizia Tributaria nella Regione deve essere definito, nel complesso, soddisfacente, al di là delle molteplici carenze di organico presenti in tutte le Commissioni Tributarie della regione e, in particolare, nella Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, che presenta un organico ridotto alla metà (sette giudici anziché dodici).

Si tratta di carenze alle quali pone rimedio l'impegno professionale dei giudici tributari.

Ancora, per quel che riguarda la nostra Regione, va sottolineato che sarebbe stato impensabile raggiungere gli ottimi risultati, come sopra rappresentati, senza il valido supporto e, in alcuni casi, la dedizione di un personale di segreteria, preparato e motivato nello svolgimento dei compiti d'istituto e ciò, nonostante le gravi carenze esistenti presso gli Uffici, già più volte rappresentate al Ministero.

In tale contesto, ben venga l'introduzione del processo telematico, che sicuramente costituisce un'ulteriore passo in avanti per la riduzione dei tempi del contenzioso, così come le notifiche effettuate a mezzo posta certificata.

Infine, per concludere con una notazione di carattere generale: sul piano ordinamentale, va sicuramente riconosciuto alla Magistratura Tributaria, nel suo assetto attuale, di aver ridotto in misura drastica le pendenze esistenti, a partire dal 1996, e, cioè, al momento in cui è entrata in vigore la riforma, con la garanzia costituita dal doppio grado di giudizio di merito.

L'intensa attività legislativa del 2015, che sta avendo concreta attuazione nell'anno 2016, ha, ancora, mutato il quadro normativo di riferimento, lasciando, come già detto, incompiuta la riforma della trasformazione dell'attuale "giudice volontario" in un Giudice professionale e professionista, inteso come l'unica attività che il Giudice tributario svolge e che la complessità e l'importanza - anche sociale - della Giurisdizione merita.

Ancora, va considerato che nei giudizi tributari è presente la parte pubblica - per definizione - forte e che si controverte su valori economici, di frequente, ben più elevati di quelli oggetto delle controversie civili ordinarie e su questioni giuridiche complesse, nel contesto di una produzione legislativa che non brilla per chiarezza ed è, comunque, in continua evoluzione.

In tale contesto, il doppio grado di giudizio costituisce una precisa garanzia per tutte le parti processuali.

Si pensi, solo per fare un esempio, alle tematiche in materia di abuso del diritto, di elusione fiscale, ovvero alle tematiche concernenti l'applicazione diretta delle norme comunitarie in materia di IVA, dazi e accise e, più in generale, alle tematiche sempre più articolate che presentano gli stessi accertamenti fiscali.

In un quadro così articolato appare auspicabile l'intervento del legislatore che introduca, almeno in grado d'appello, la figura del giudice professionale, a tempo pieno.

Infine, poiché in sede di giudizio di legittimità si verifica un vero e proprio "collo di bottiglia", è necessario insistere, ancora una volta, per l'istituzione di una sezione autonoma in Cassazione, con un proprio organico, in grado di accelerare la decisione dei ricorsi, che oggi aspettano anche un lustro prima di essere definiti.

Sul punto, è sufficiente considerare che, presso le due sezioni specializzate della Cassazione, nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015, sono stati definiti n. 7.193 procedimenti, a fronte dei n. 11.302 sopravvenuti nello stesso periodo, con un *trend* negativo che porta le attuali pendenze delle giurisdizioni speciali, al 30 giugno 2015, a n. 44.915 procedimenti (in massima parte, provenienti dalle Commissioni tributarie), a fronte del dato complessivo di n. 102.421 di procedimenti civili pendenti (numero che comprende anche i procedimenti speciali).

La conclusione è che la percentuale del contenzioso tributario, rispetto alla totalità dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, supera la soglia del 43% di tutti i procedimenti civili.

Infine, mai come in quest'ultimo periodo, viene avvertita la necessità di un rapporto di collaborazione costante tra il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

Invero, la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura Tributaria e il rafforzamento della lotta all'evasione,

devono trovare un punto di sintesi, che compendi tali esigenze e consenta la leale e proficua collaborazione istituzionale, nel rispetto dei diritti e delle garanzie delle parti processuali.

Ringrazio, ancora, tutti i presenti per la loro partecipazione a questa cerimonia.

In nome del popolo italiano,
dichiaro aperto l'anno giudiziario 2016
della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Francesco Castellano

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2015**

Indice delle Tabelle allegate

Tab. 1	RICORSI E APPELLI PERVENUTI, DEFINITI E PENDENTI DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015
Tab. 2	RICORSI E APPELLI PERVENUTI
Tab. 3	RICORSI E APPELLI DEFINITI
Tab. 4	DATI RELATIVI ALLE UDIENZE
Tab. 5	RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER TIPO DI PRONUCIAMENTO
Tab. 5-bis	DATI RELATIVI ALLE ISTANZE DI SOSPENSIONE
Tab. 6	RICORSI E APPELLI PERVENUTI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 7	RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 8	RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN MERITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 9	RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN RITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 10	RICORSI E APPELLI DEFINITI IN MERITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA
Tab. 11	RICORSI E APPELLI DEFINITI IN RITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA
Tab. 12	IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Indici regionali di ricorso per Cassazione - anno 2015

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

Ricorsi e appelli pervenuti, definiti, pendenti dal 01/01/2015 al 31/12/2015

	A	B	di cui, proponente:		C	di cui, proponente:		D	VARIAZIONE PENDENTI	
	Controversie pendenti al 31.12.2014	Controversie pervenute nell'anno 2015	Contribuente	Ufficio	Controversie decise nell'anno 2015	Contribuente	Ufficio	PENDENTI AL 31.12.2015 ((A+B)-C)	N°	%
CTP GORIZIA	386	196	196	0	384	383	1	198	-188	-48,70
CTP PORDENONE	257	391	390	1	430	429	1	218	-39	-15,18
CTP TRIESTE	964	380	379	1	508	507	1	836	-128	-13,28
CTP UDINE	943	819	819	0	918	917	1	844	-99	-10,50
CTP FRIULI V. G.	2.550	1.786	1.784	2	2.240	2.236	4	2.096	-454	-17,80
CTR FRIULI V.G.	559	658	296	362	547	244	303	670	111	19,86
CT REG.NE FRIULI V. G.	3.109	2.444	2.080	364	2.787	2.480	307	2.766	-343	-11,03

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI PERVENUTI

	A		B		VARIAZIONE PERVENUTI		C		VARIAZIONE PERVENUTI		D		VARIAZIONE PERVENUTI		E		VARIAZIONE PERVENUTI	
	Controversie pervenute nell'anno 2011	Controversie pervenute nell'anno 2012	N°	%	Controversie pervenute nell'anno 2013	N°	%	Controversie pervenute nell'anno 2014	N°	%	Controversie pervenute nell'anno 2015	N°	%	N°	%	N°	%	
CTP GORIZIA	384	260	-124	-32,29	219	-41	-15,77	255	36	16,44	196	-59	-23,14					
CTP PORDENONE	605	382	-223	-36,86	502	120	31,41	373	-129	-25,70	391	18	4,83					
CTP TRIESTE	675	556	-119	-17,63	585	29	5,22	490	-95	-16,24	380	-110	-22,45					
CTP UDINE	1.088	840	-248	-22,79	793	-47	-5,60	723	-70	-8,83	819	96	13,28					
CTP FRIULI V. G.	2.752	2.038	-714	-25,94	2.099	61	2,99	1.841	-258	-12,29	1.786	-55	-2,99					
CTR FRIULI V.G.	778	505	-273	-35,09	552	47	9,31	587	35	6,34	658	71	12,10					
CT REG.NE FRIULI V. G.	3.530	2.543	-987	-27,96	2.651	108	4,25	2.428	-223	-8,41	2.444	16	0,66					

Nota: Al fine della determinazione delle %, si considerano fatti 100 i valori dell'anno immediatamente precedente

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI

	A		B		VARIAZIONE DEFINITI		C		VARIAZIONE DEFINITI		D		VARIAZIONE DEFINITI		E		VARIAZIONE DEFINITI	
	Controversie definite nell'anno 2011	Controversie definite nell'anno 2012	N°	%	Controversie definite nell'anno 2013	N°	%	Controversie definite nell'anno 2014	N°	%	Controversie definite nell'anno 2015	N°	%					
CTP GORIZIA	345	364	19	5,51	219	-145	-39,84	213	-6	-2,74	384	171	80,28					
CTP PORDENONE	534	553	19	3,56	464	-89	-16,09	405	-59	-12,72	430	25	6,17					
CTP TRIESTE	576	941	365	63,37	604	-337	-35,81	608	4	0,66	508	-100	-16,45					
CTP UDINE	1.025	1.501	476	46,44	1.125	-376	-25,05	956	-169	-15,02	918	-38	-3,97					
CTP FRIULI V. G.	2.480	3.359	879	35,44	2.412	-947	-28,19	2.183	-229	-9,49	2.240	57	2,61					
CTR FRIULI V.G.	888	972	84	9,46	703	-269	-27,67	571	-132	-18,78	547	-24	-4,20					
CT REG.NE FRIULI V. G.	3.368	4.331	963	28,59	3.115	-1.216	-28,08	2.754	-361	-11,59	2.787	33	1,20					

Nota: Al fine della determinazione delle %, si considerano fatti 100 i valori dell'anno immediatamente precedente

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 Anno 2015

DATI RELATIVI ALLE UDIENZE

	A	B	C	D	D
	Num. controversie trattate	Num. Udienze	Num. medio di controversie fissate per udienza (A/B)	Num. controversie trattate in pubblica udienza	% di trattazione in Pubblica Udienza
CTP GORIZIA	516	72	7,17	462	89,53%
CTP PORDENONE	962	117	8,22	905	94,07%
CTP TRIESTE	842	47	17,91	735	87,29%
CTP UDINE	1.359	90	15,10	1.180	86,83%
CTP FRIULI V. G.	3.679	326	11,29	3.282	89,21%
CTR FRIULI V.G.	742	108	6,87	572	77,09%
CT REG.NE FRIULI V. G.	4.421	434	10,19	3.854	87,17%

Tab. 5

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER TIPO DI PRONUCIAMENTO

	DEFINITI ANNO 2015	SENTENZA	%	DECRETO PRESIDENZIALE	%	ORDINANZA PRESIDENZIALE	%	ORDINANZA COLLEGALE DEFINITIVA	%
CTP GORIZIA	384	379	98,70	5	1,30	0	0,00	0	0,00
CTP PORDENONE	430	429	99,77	1	0,23	0	0,00	0	0,00
CTP TRIESTE	508	453	89,17	50	9,84	0	0,00	5	0,98
CTP UDINE	918	829	90,31	87	9,48	0	0,00	2	0,22
CTP FRIULI V. G.	2.240	2.090	93,30	143	6,38	0	0,00	7	0,31
CTR FRIULI V.G.	547	537	98,17	8	1,46	0	0,00	2	0,37
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.787	2.627	94,26	151	5,42	0	0,00	9	0,32

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

DATI RELATIVI ALLE ISTANZE DI SOSPENSIONE

	A	B	C	D	D	D
	Num. Richieste di sospensione pervenute	Num. Richieste di sospensione decise	Num. Richieste di sospensione accolte	% Richieste di sospensione accolte	Num. Richieste di sospensione respinte	% Richieste di sospensione respinte
CTP GORIZIA	65	77	20	25,97	57	74,0
CTP PORDENONE	116	15	8	53,33	7	46,7
CTP TRIESTE	194	202	55	27,23	147	72,8
CTP UDINE	227	194	73	37,63	121	62,4
CTP FRIULI V. G.	602	488	156	31,97	332	68,0
CTR FRIULI V.G.	42	51	26	50,98	25	49,0
CT REG.NE FRIULI V. G.	644	539	182	33,77	357	66,2

Tab. 6

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI PERVENUTI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	PERVENUTI ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATE)	%	AGENZIA DELLE ENTRATE (TERRITORIO)	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	196	160	81,63	0	0,00	6	3,06	21	10,71	4	2,04	5	2,55
CTP PORDENONE	391	316	80,82	23	5,88	8	2,05	18	4,60	13	3,32	13	3,32
CTP TRIESTE	380	260	68,42	32	8,42	42	11,05	15	3,95	24	6,32	7	1,84
CTP UDINE	819	698	85,23	18	2,20	19	2,32	20	2,44	40	4,88	24	2,93
CTP FRIULI V. G.	1.786	1.434	80,29	73	4,09	75	4,20	74	4,14	81	4,54	49	2,74
CTR FRIULI V.G.	658	563	85,56	14	2,13	27	4,10	13	1,98	29	4,41	12	1,82
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.444	1.997	81,71	87	3,56	102	4,17	87	3,56	110	4,50	61	2,50

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATE)	%	AGENZIA DELLE ENTRATE (TERRITORIO)	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	384	338	88,02	1	0,26	7	1,82	13	3,39	20	5,21	5	1,30
CTP PORDENONE	430	332	77,21	28	6,51	16	3,72	21	4,88	14	3,26	19	4,42
CTP TRIESTE	508	361	71,06	10	1,97	61	12,01	34	6,69	26	5,12	16	3,15
CTP UDINE	918	769	83,77	24	2,61	31	3,38	17	1,85	50	5,45	27	2,94
CTP FRIULI V. G.	2.240	1.800	80,36	63	2,81	115	5,13	85	3,79	110	4,91	67	2,99
CTR FRIULI V.G.	547	460	84,10	7	1,28	14	2,56	11	2,01	41	7,50	14	2,56
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.787	2.260	81,09	70	2,51	129	4,63	96	3,44	151	5,42	81	2,91

Tab. 8

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN MERITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI IN MERITO ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATE)	%	AGENZIA DELLE ENTRATE (TERRITORIO)	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	331	293	88,52	1	0,30	5	1,51	8	2,42	19	5,74	5	1,51
CTP PORDENONE	301	235	78,07	17	5,65	9	2,99	13	4,32	10	3,32	17	5,65
CTP TRIESTE	359	255	71,03	4	1,11	60	16,71	12	3,34	19	5,29	9	2,51
CTP UDINE	648	542	83,64	13	2,01	23	3,55	13	2,01	36	5,56	21	3,24
CTP FRIULI V. G.	1.639	1.325	80,84	35	2,14	97	5,92	46	2,81	84	5,13	52	3,17
CTR FRIULI V.G.	521	442	84,84	4	0,77	14	2,69	11	2,11	37	7,10	13	2,50
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.160	1.767	81,81	39	1,81	111	5,14	57	2,64	121	5,60	65	3,01

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN RITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI IN RITO ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATE)	%	AGENZIA DELLE ENTRATE (TERRITORIO)	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	53	45	84,91	0	0,00	2	3,77	5	9,43	1	1,89	0	0,00
CTP PORDENONE	129	97	75,19	11	8,53	7	5,43	8	6,20	4	3,10	2	1,55
CTP TRIESTE	149	106	71,14	4	2,68	1	0,67	22	14,77	7	4,70	9	6,04
CTP UDINE	270	227	84,07	11	4,07	8	2,96	4	1,48	14	5,19	6	2,22
CTP FRIULI V. G.	601	475	79,03	26	4,33	18	3,00	39	6,49	26	4,33	17	2,83
CTR FRIULI V.G.	26	18	69,23	3	11,54	0	0,00	0	0,00	4	15,38	1	3,85
CT REG.NE FRIULI V. G.	627	493	78,63	29	4,63	18	2,87	39	6,22	30	4,78	18	2,87

Tab. 10

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI IN MERITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA

	DEFINITI IN MERITO ANNO 2015	FAVOREVOLE ALLA PARTE PRIVATA	%	GIUDIZIO INTERMEDIO	%	FAVOREVOLE ALL'UFFICIO IMPOSITORE	%	ALTRI ESITI DI DEFINIZIONE IN MERITO	%
CTP GORIZIA	331	124	37,46	62	18,73	145	43,81	0	0,00
CTP PORDENONE	301	159	52,82	62	20,60	80	26,58	0	0,00
CTP TRIESTE	359	85	23,68	67	18,66	207	57,66	0	0,00
CTP UDINE	648	251	38,73	107	16,51	290	44,75	0	0,00
CTP FRIULI V. G.	1.639	619	37,77	298	18,18	722	44,05	0	0,00
CTR FRIULI V.G.	521	260	49,90	71	13,63	190	36,47	0	0,00
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.160	879	40,69	369	17,08	912	42,22	0	0,00

ALTRI ESITI DI MERITO: Liquidazione sentenza di ottemperanza - Revoca respinta.

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno 2015

RICORSI E APPELLI DEFINITI IN RITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA

	DEFINITI IN RITO ANNO 2015	CESSATA MATERIA	%	INAMMISSIBILE	%	IMPROCEDIBILE	%	ESTINZIONE PER RINUNCIA DELLE PARTI	%	ESTINZIONE DEL PROCESSO	%	CONCILIAZIONE	%	ALTRI ESITI IN RITO	%
CTP GORIZIA	53	19	35,85	5	9,43	1	1,89	1	1,89	24	45,28	1	1,89	2	3,77
CTP PORDENONE	129	31	24,03	17	13,18	3	2,33	12	9,30	1	0,78	59	45,74	6	4,65
CTP TRIESTE	149	44	29,53	50	33,56	0	0,00	20	13,42	22	14,77	7	4,70	6	4,03
CTP UDINE	270	142	52,59	15	5,56	2	0,74	25	9,26	29	10,74	24	8,89	33	12,22
CTP FRIULI V. G.	601	236	39,27	87	14,48	6	1,00	58	9,65	76	12,65	91	15,14	47	7,82
CTR FRIULI V.G.	26	5	19,23	8	30,77	0	0,00	6	23,08	1	3,85	0	0,00	6	23,08
CT REG.NE FRIULI V. G.	627	241	38,44	95	15,15	6	0,96	64	10,21	77	12,28	91	14,51	53	8,45

ALTRI ESITI IN RITO: Incompetenza terr.le - Difetto di giurisdizione - Avvenuto pagamento - Tardività della controversia - Tributi soppressi - Condoni - Definizioni liti pendenti
Estinzione del processo - Ricorso per ottemperanza respinto - Rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale - Altro esito definitivo.

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria

Fonte dati: Suprema Corte di Cassazione - Ufficio di Statistica

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Indici regionali di ricorso per Cassazione (per 100.000 abitanti) - anno 2015

REGIONE	N.ro ricorsi iscritti per tipo Giurisdizione		Popolazione residente al 01.01.2014 (fonte ISTAT)	Indice di Ricorso per Cassazione (x 100.000 abitanti)	Graduatoria delle Regioni (1 = max - 20 = min)
	Ordinaria	Speciale			
FRIULI VENEZIA G.	326	135	1.229.363	37,5	13
ITALIA	17.739	11.851	60.782.668	48,7	

Nella Giurisdizione speciale rientrano "principalmente" le Commissioni Tributarie

Analisi per settore della materia al deposito

REGIONE	N.ro ricorsi iscritti per tipo Giurisdizione		INDICE REGIONALE per tipo Giurisdizione			PESO PERCENTUALE SULL'INDICE REGIONALE		
	Ordinaria	Speciale	TOTALE	ORDINARIE	SPECIALI	ORDINARIE	SPECIALI	TOTALE
FRIULI VENEZIA G.	326	135	37,5	26,5	11,0	70,7%	29,3%	100,0%
ITALIA	17.739	11.851	48,7	29,2	19,5	59,9%	40,1%	100,0%